Comune di Moraro

Provincia di Gorizia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 25
Data 12 dicembre 2018.

Oggetto : Revisione periodica delle società partecipate (art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175). Ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017.

L' anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 20.34 nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

1.	Colombo	Umberto	Presente
2.	Bon	Luisella	Presente
3.	Pussig	Tatiana	Presente
4.	Concina	Sara	Presente
5.	Grion	Corrado	Presente
6.	Pelos	Alberto	Presente
7.	Borin	Daniele	Presente
8.	Silvestri	Alberto	Presente
9.	Badin	Romina	Presente
10.	Donda	Veronica	Presente
11.	Baldassi	Sara	Presente
12.	Togut	Nikola	Presente
13.	Colugnat	Daniela	Presente

Presenti n. 13 **Assenti n. ---**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Umberto Colombo,** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale **dott. Norberto Fragiacomo.**

Scrutatori nominati:

La seduta è pubblica.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016, N. 175) – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2017

Richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Esaminato, in particolare, l'art. 20, comma 1, del citato decreto legislativo 175/2016 il quale dispone che le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Rilevato che il comune può costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette ed indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionale dell'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50/2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 del T.U.S.P.;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1,lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016;
f) altre attività espressamente consentite dai commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del T.U.SP.;

Preso atto che, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U.S.P.;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

Dato atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., e che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in house providing a società che rispetti i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che per le società in house providing sulle quali il Comune esercita il cd "controllo analogo" (IS.A. Srl e IRISACQUA Srl,) l'art. 16, co. 3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs n. 100/2017 prevede che debbano soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci (clausola che è stata inserita nei rispettivi statuti) e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che le società in house citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa;

Considerato che le partecipate IRISACQUA Srl ed IS.A. Isontina Ambiente Srl (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex Ato -ora Consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascuno Comune Socio, incluso Moraro), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano in house e sono sottoposte al cd "controllo analogo"; inoltre dette Società in house sono interessate dalle previsioni di cui alla L.R. N. 5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", in base alla quale è stata istituita a livello regionale una Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (cd AUSIR);

Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 26 settembre 2017 con la quale l'Ente ha provveduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 26, comma 11 del T.U.S.P., l'ente deve provvedere alla revisione ordinaria delle partecipazioni alla data del 31.12.2017;

Preso atto che, in data 22.11.2017 (data iscrizione Libro Soci), il Comune di Moraro ha acquisito la partecipazione in SAF Autoservizi FVG Spa, per una quota pari allo 0,01% del capitale sociale (i Comuni della Provincia di Gorizia ne sono soci per una quota complessiva pari all'1,09%);

Dato atto che, nel corso del corrente anno, il Comune di Moraro ha acquisito una ulteriore partecipazione societaria, nella APT Azienda Provinciale Trasporti Spa per una quota pari al 0,28% e che detta partecipazione verrà riportata nel contesto di analogo provvedimento riportante le partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018;

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle società partecipate dal Comune di Moraro alla data del 31.12.2017:

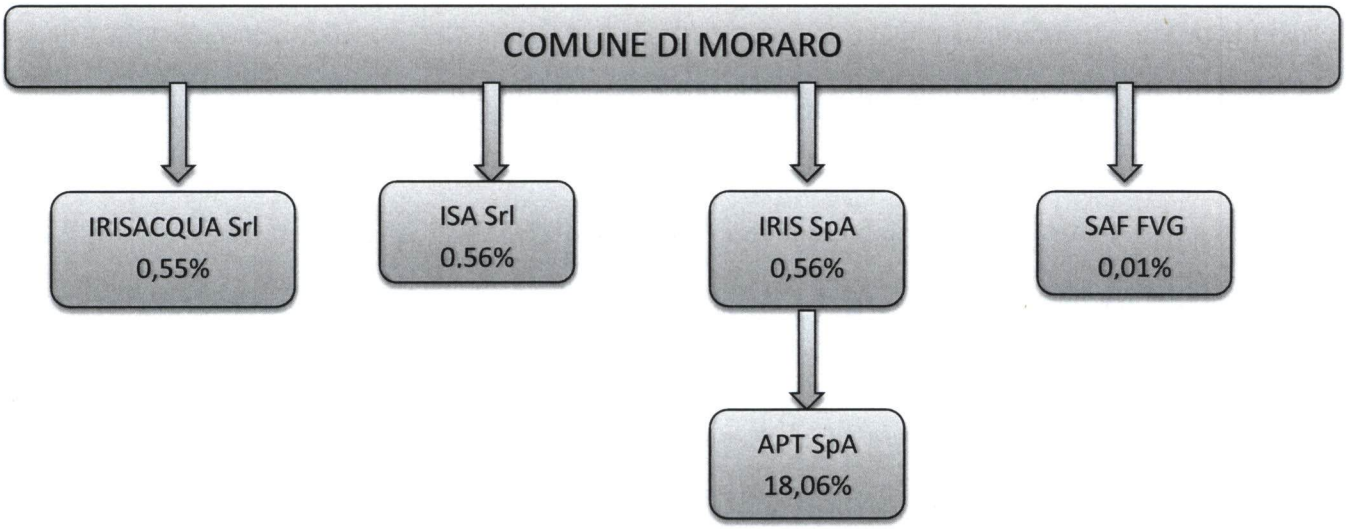

Vista la Relazione Tecnica allegato "A" alla presente, che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Moraro;

Visto che l'art. 42, c. 2, lett. e) del TUEL, individua la competenza consiliare all'adozione degli atti in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

Visto inoltre quanto indicato al capitolo 6.2 delle Linee Guida recentemente emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti, in particolare in merito alla competenza sul provvedimento di razionalizzazione "*Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare*";

Constatato che, nel caso di specie, dall'analisi non emergono i presupposti di legge per la predisposizione di un piano di riassetto – razionalizzazione ex art. 20, comma 2 del citato decreto 175/2016;

Acquisiti i pareri ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), la Relazione Tecnica allegata sub "A" alla presente, che rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Moraro alla data del 31.12.2017;
2. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., e quindi alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate (art. 20 del d.lgs. 19.08.2016, n. 175) – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017"

Il Segretario Comunale esprime parere favorevole di regolarità tecnica

f.to Norberto Fragiacomo

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole di regolarità contabile

Il Sindaco f.to Umberto Colombo

Il Consiglio comunale

Vista la suestesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria della pratica;

Visto l'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;

Udite le relazioni del Sindaco e del Segretario comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

d e l i b e r a

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l'oggetto indicato in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, resa per alzata di mano,

d e l i b e r a

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21, come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Umberto Colombo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Norberto Fragiacomo

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione starà affissa all'albo pretorio per giorni quindici consecutivi dal 17 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019 incluso, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Moraro, li **17 dicembre 2018**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Alessandra Vecchiet

Deliberazione eseguibile

Addì, 12 dicembre 2018

==========

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Moraro, li **17 dicembre 2018.**

IL FUNZIONARIO DEPOSITARIO
(Alessandra Vecchiet)

COMUNE DI MORARO (GO)

==========